

## Decisione vincolante del comitato (articolo 65)



**Decisione 01/2022 relativa alla controversia sorta sul progetto di decisione dell'autorità di controllo francese concernente Accor SA ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD**

**Adottata il 15 giugno 2022**

## Sommario

1	Sintesi della CONTROVERSIA .....	4
2	Condizioni per l'adozione di una decisione vincolante .....	7
2.1	Obiezione espressa da un'autorità di controllo interessata in relazione a un progetto di decisione .....	8
2.2	L'autorità di controllo capofila non dà seguito all'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione .....	8
2.3	Conclusione sulla competenza dell'EDPB.....	8
3	Diritto a una buona amministrazione .....	9
4	Struttura della decisione vincolante .....	9
5	Sulle misure correttive, in particolare la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria.....	10
5.1	Analisi dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione .....	10
5.2	Sintesi dell'obiezione sollevata dall'AC PL.....	11
5.3	Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni.....	13
5.4	Analisi dell'EDPB.....	13
5.4.1	Valutazione della pertinenza e della motivazione dell'obiezione.....	13
5.4.2	Valutazione nel merito .....	15
6	Decisione vincolante .....	21
7	Osservazioni conclusive.....	22

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63 e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso: «RGPD») <sup>(1)</sup>,

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 <sup>(2)</sup>,

visto l'articolo 11 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso l'«EDPB») è garantire l'applicazione coerente dell'RGPD in tutto lo Spazio economico europeo (in appresso il «SEE»). A tal fine, dall'articolo 60 dell'RGPD risulta che l'autorità di controllo capofila (in appresso: «LSA») coopera con le altre autorità di controllo interessate (in appresso «CSA») nell'impegno per raggiungere un consenso; che l'autorità di controllo capofila e le autorità interessate si scambiano tutte le informazioni utili e che l'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità interessate. L'autorità di controllo capofila trasmette senza indugio alle altre autorità interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

(2) Nel caso in cui una delle autorità interessate sollevi un'obiezione pertinente e motivata («RRO») al progetto di decisione conformemente all'articolo 4, paragrafo 24, e all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non intenda dare seguito all'obiezione o la ritenga non pertinente o non motivata, quest'ultima sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, RGPD.

(3) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB adotta una decisione vincolante che riguarda tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare se sussista una violazione dell'RGPD.

(4) La decisione vincolante dell'EDPB è adottata da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, entro un mese dalla decisione del presidente e dell'autorità di controllo competente in merito alla completezza del fascicolo. La scadenza può essere prorogata di un ulteriore mese, tenendo conto della complessità dell'argomento, per decisione del presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'EDPB.

(5) Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, qualora, nonostante tale proroga, l'EDPB non sia stato in grado di adottare una decisione entro il termine previsto, dovrà agire in tal senso entro due settimane dalla scadenza della proroga a maggioranza semplice dei suoi membri.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno dell'EDPB, fa fede solo il testo inglese della decisione vincolante dell'EDPB, in quanto l'inglese è la lingua della procedura di adozione dell'EDPB.

---

<sup>(1)</sup> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Nella presente decisione, con «Stati membri» ci si riferisce agli «Stati membri del SEE».

<sup>(3)</sup> Regolamento interno dell'EDPB, adottato il 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato il 6 aprile 2022.

## HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE VINCOLANTE

### 1 SINTESI DELLA CONTROVERSIA

1. Il presente documento contiene una decisione vincolante adottata dall'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. La decisione riguarda la controversia sorta a seguito di un progetto di decisione (in appresso «**progetto di decisione**») emesso dall'autorità di controllo francese («Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés», in appresso «**AC FR**», denominata nel presente documento anche come «**LSA**») e della successiva obiezione espressa da un'autorità di controllo interessata o «**CSA**», ossia l'autorità di controllo polacca («Urząd Ochrony Danych Osobowych», in appresso «**AC PL**»). Il progetto di decisione in questione si riferisce a un'indagine avviata dall'autorità di controllo francese (in appresso l'«**indagine**») a seguito di reclami, riguardante il rispetto da parte di ACCOR SA (in appresso, «**ACCOR**»), un'impresa operante nel settore dell'ospitalità, dei suoi obblighi ai sensi dell'RGPD. L'indagine ha fatto seguito a diversi reclami presentati nei confronti di ACCOR presso l'AC FR, nonché presso le seguenti autorità di controllo destinatarie di reclami: l'AC PL, l'autorità di controllo spagnola («Agencia Española de Protección de Datos», in appresso «**AC ES**»), l'autorità di controllo della Bassa Sassonia («Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen», in appresso «**AC-DE-NI**»), l'autorità di controllo del Saarland («Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland», in appresso «**AC DE-SL**») e l'autorità di controllo del Regno Unito («Information Commissioner's Office», in appresso «**AC UK**») <sup>(4)</sup>.
2. Tra novembre 2018 e dicembre 2019, l'AC FR ha ricevuto 11 reclami presentati nei confronti di ACCOR. Tali reclami riguardavano la mancata presa in considerazione del diritto di opporsi alla ricezione di messaggi di marketing per posta e/o le difficoltà incontrate nell'esercizio del diritto di accesso <sup>(5)</sup>.
3. Al ricevimento dei reclami, l'AC FR ha qualificato le attività che rientrano nell'ambito degli stessi come trattamento transfrontaliero ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 23, RGPD. Poiché lo stabilimento principale di ACCOR (quale definito nell'articolo 4, paragrafo 16, RGPD) è risultato essere in Francia, l'AC FR è stata identificata come l'autorità di controllo capofila, a norma dell'RGPD, in relazione al trattamento transfrontaliero effettuato da ACCOR <sup>(6)</sup>, <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Nota: Il paragrafo 5 del progetto di decisione fa erroneamente riferimento alla presente denuncia come se fosse stata presentata all'autorità di controllo irlandese.

<sup>(5)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 3 e 5.

<sup>(6)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 3.

<sup>(7)</sup> Le seguenti autorità di controllo sono state individuate come autorità interessate: l'autorità di controllo austriaca («Österreichische Datenschutzbehörde»), l'autorità di controllo belga («Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)»), l'autorità di controllo bulgara («Commissione per la protezione dei dati personali»), l'autorità di controllo croata («Agenzia croata per la protezione dei dati personali»), l'autorità di controllo ceca («Ufficio per la protezione dei dati personali»), l'autorità di controllo danese («Datatilsynet»), l'autorità di controllo estone («Ispettorato estone per la protezione dei dati» (Andmekaitse Inspektsioon)), l'autorità di controllo greca («Autorità ellenica per la protezione dei dati»), l'autorità di controllo irlandese («Data Protection Commission»), l'autorità di controllo italiana («Garante per la protezione dei dati personali»), l'autorità di controllo lettone («Ispettorato statale dei dati»), l'autorità di controllo lituana («Ispettorato statale per la protezione dei dati»), l'autorità di controllo lussemburghese («Commission Nationale pour la Protection des Données»), l'autorità di controllo olandese («Autoriteit Persoonsgegevens»), l'autorità di controllo polacca («Urząd Ochrony Danych Osobowych»), l'autorità di controllo portoghese («Comissão Nacional de Proteção de Dados»), l'autorità di controllo rumena («Autorità di controllo nazionale per il trattamento dei dati personali»), l'autorità di controllo slovacca («Ufficio per la

4. La tabella che segue riporta una sintesi della successione cronologica degli eventi che hanno portato alla presentazione della questione al meccanismo di coerenza.

<i>Novembre 2018 - dicembre 2019</i>	L'AC FR riceve undici reclami nei confronti di ACCOR, una società stabilita in Francia. Cinque di tali reclami sono trasmessi all'AC FR dalle seguenti autorità di controllo: l'AC DE-NI, l'AC DE-SL, l'AC ES, l'AC UK e l'AC PL.
<i>23 dicembre 2019</i>	Dopo l'indagine, l'AC FR presenta alle autorità interessate un primo progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3), RGPD, nei confronti della quale molte di queste sollevano obiezioni. Successivamente, l'AC FR decide di sospendere la procedura dell'articolo 60 in questione per approfondire ulteriormente la materia dell'indagine <sup>(8)</sup> .
<i>11 e 24 febbraio 2020</i>	Per approfondire la questione, l'AC FR effettua due ispezioni presso i locali di ACCOR, segnatamente l'11 febbraio 2020 e il 24 febbraio 2020 <sup>(9)</sup> .
<i>Febbraio – agosto 2020</i>	In varie date, ACCOR invia ulteriori informazioni all'AC FR tramite lettere <sup>(10)</sup> .

---

protezione dei dati personali della Repubblica slovacca»), l'autorità di controllo slovena («Commissario per le informazioni della Repubblica di Slovenia»), l'autorità di controllo spagnola («Agencia Española de Protección de Datos»), l'autorità di controllo svedese («Integritetsskyddsmyndigheten»), l'autorità di controllo del Baden-Württemberg («Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg»), l'autorità di controllo della Baviera (settore non pubblico) («Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht»), l'autorità di controllo di Berlino («Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit»), l'autorità di controllo di Brandeburgo («Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg»), l'autorità di controllo di Brema («Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen»), l'autorità di controllo di Amburgo («Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit»), l'autorità di controllo dell'Assia («Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit»), l'autorità di controllo della Bassa Sassonia («Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen»), l'autorità di controllo del Meclemburgo-Pomerania occidentale («Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern»), l'autorità di controllo della Renania Settentrionale-Vestfalia («Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen»), l'autorità di controllo della Renania-Palatinato («Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz»), l'autorità di controllo del Saarland («Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit»), l'autorità di controllo della Sassonia («Die Sächsische Datenschutzbeauftragte»), l'autorità di controllo della Sassonia-Anhalt («Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt»), l'autorità di controllo dello Schleswig-Holstein («Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein») e l'autorità di controllo della Turingia («Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit»).

<sup>(8)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 6-8.

<sup>(9)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 9.

<sup>(10)</sup> Ibidem.

<i>24 novembre 2020</i>	La relatrice nominata dall'AC FR consegna la sua relazione <sup>(11)</sup> , che viene inviata ad ACCOR <sup>(12)</sup> .
<i>22 dicembre 2020</i>	ACCOR invia all'AC FR le sue osservazioni scritte sulla relazione della relatrice di quest'ultima <sup>(13)</sup> .
<i>28 gennaio 2021</i>	ACCOR presenta all'AC FR osservazioni orali sulla relazione della relatrice <sup>(14)</sup> .
<i>30 aprile 2021</i>	L'AC FR invia un nuovo progetto di decisione alle autorità interessate, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, RGPD.
<i>28 maggio 2021</i>	L'AC PL solleva tre obiezioni conformemente all'articolo 60, paragrafo 4), RGPD (in appresso, le « <b>obiezioni dell'AC PL</b> »).
<i>21 ottobre 2021</i>	La relatrice nominata dall'AC FR consegna un addendum <sup>(15)</sup> alla sua relazione in seguito alla presentazione delle obiezioni dell'AC PL.
<i>22 ottobre 2021</i>	L'AC FR comunica ad ACCOR sia le obiezioni dell'AC PL sia l'addendum della relatrice.
<i>27 ottobre 2021</i>	Su richiesta di ACCOR, l'AC FR invia il progetto di decisione ad ACCOR.
<i>29 novembre 2021</i>	ACCOR invia all'AC FR le sue osservazioni <sup>(16)</sup> scritte sulle obiezioni sollevate dall'AC PL.
<i>13 gennaio 2022</i>	L'AC FR adotta la «Deliberazione del comitato ristretto n.°SAN-2022-001» relativa ad ACCOR, nella quale fornisce il proprio punto di vista sulle obiezioni sollevate dall'AC PL e spiega le motivazioni che l'hanno indotta a non darvi seguito <sup>(17)</sup> .

5. Il 18 febbraio 2022, l'AC FR ha avviato la procedura di risoluzione delle controversie mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno dell'EDPB, ossia il sistema di informazione del mercato interno (IMI). In seguito alla presentazione della questione di cui trattasi da parte dell'autorità di controllo capofila all'EDPB, conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, il segretariato del comitato ha valutato la completezza del fascicolo per conto della

<sup>(11)</sup> Relazione che propone l'imposizione di una sanzione alla società ACCOR, (in appresso la «**relazione**»).

<sup>(12)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 11-12.

<sup>(13)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 13; osservazioni scritte della società ACCOR SA, 22 dicembre 2020, (in appresso, «**osservazioni di ACCOR del dicembre 2020**»).

<sup>(14)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 14; trascrizione dell'audizione della società ACCOR SA durante la seduta del comitato ristretto della CNIL del 28 gennaio 2021 (in appresso «**osservazioni di ACCOR del gennaio 2021**»).

<sup>(15)</sup> Addendum del 21 ottobre 2021 alla relazione che propone una sanzione nei confronti di ACCOR (in appresso, l'«**addendum**»).

<sup>(16)</sup> Osservazioni scritte di ACCOR SA, 29 novembre 2021, (in appresso, le «**osservazioni di ACCOR del novembre 2021**»).

<sup>(17)</sup> Deliberazione del comitato ristretto n.°SAN-2022-001 relativa alla società ACCOR SA, 13 gennaio 2022, (in appresso, la «**deliberazione sulle obiezioni dell'AC PL**»).

presidente, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno dell'EDPB. Il 22 febbraio 2022 il segretariato dell'EDPB ha confermato all'AC FR la ricezione del fascicolo.

6. Sempre il 22 febbraio 2022, l'AC PL ha informato l'AC FR del ritiro di una delle sue tre obiezioni. L'AC FR ha comunicato tali informazioni al segretariato dell'EDPB il 23 marzo 2022.
7. Il 15 marzo 2022, il segretariato dell'EDPB ha contattato l'AC FR per richiedere ulteriori documenti e informazioni. A seguito di tale richiesta, l'AC FR ha presentato ulteriori informazioni al segretariato dell'EDPB il 22 e 23 marzo 2022 e ha sottolineato che ne sarebbero seguite delle altre.
8. Il 25 marzo 2022, l'AC PL ha confermato al segretariato dell'EDPB che era venuta meno la controversia in merito a una delle due obiezioni rimanenti.
9. L'11 aprile 2022, l'AC FR ha presentato sull'IMI 17 documenti aggiuntivi.
10. Il 22 aprile 2022, il segretariato dell'EDPB ha contattato l'AC FR per porle alcune ulteriori domande in merito alla completezza del fascicolo, alle quali quest'ultima ha risposto il 26 aprile 2022.
11. Il 27 aprile 2022, dopo che l'AC FR e la presidente dell'EDPB hanno confermato la completezza del fascicolo, il segretariato dell'EDPB lo ha trasmesso, per conto della presidente, a tutti i membri del comitato.
12. Una questione esaminata in modo particolare dal segretariato dell'EDPB ha riguardato il diritto di essere ascoltati, come previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. Il 15 marzo 2022 il segretariato dell'EDPB ha contattato l'AC FR per verificare, *inter alia*, se ad ACCOR fosse stata data la possibilità di esercitare il suo diritto di essere ascoltata in merito ai documenti presentati all'EDPB ai fini della decisione. Inoltre, il 29 aprile 2022, la presidente dell'EDPB ha contattato ACCOR al fine di offrirle l'opportunità di esercitare il suo diritto di essere ascoltata dinanzi all'EDPB in merito alla controversia. ACCOR ha fornito il suo parere il 13 maggio 2022 <sup>(18)</sup>. Maggiori informazioni sulla questione sono fornite nella sezione 3 che segue.
13. La presidente ha deciso, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, RGPD, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno dell'EDPB, di prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per l'adozione, in considerazione della complessità della materia della presente controversia.

## 2 CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DI UNA DECISIONE VINCOLANTE

14. Le condizioni generali per l'adozione di una decisione vincolante da parte dell'EDPB sono stabilite dall'articolo 60, paragrafo 4, e dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD <sup>(19)</sup>.

---

<sup>(18)</sup> Osservazioni di ACCOR SA, 13 maggio 2022, (in appresso, «**osservazioni di ACCOR del maggio 2022**»).

<sup>(19)</sup> Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, l'EDPB adotta una decisione vincolante quando un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila e l'autorità capofila non ha dato seguito all'obiezione o ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata.

## 2.1 Obiezione espressa da un'autorità di controllo interessata in relazione a un progetto di decisione

15. L'EDPB rileva che l'AC PL ha sollevato, e presentato tramite l'IMI, un'obiezione al progetto di decisione riguardante l'importo della sanzione pecuniaria che l'AC FR ha proposto di infliggere ad ACCOR. L'obiezione è stata sollevata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, ed entro il termine ivi previsto.
16. L'autorità di controllo portoghese («Comissão Nacional de Proteção de Dados»), ha fornito osservazioni sul progetto di decisione. Poiché tali osservazioni non sono di per sé obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, non possono attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione vincolante dell'EDPB <sup>(20)</sup>.

## 2.2 L'autorità di controllo capofila non dà seguito all'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione

17. Nella sua deliberazione sulle obiezioni <sup>(21)</sup> sollevate dall'AC PL, l'AC FR ha deciso di non dare seguito all'obiezione sollevata dall'AC PL e di sottoporre la questione al meccanismo di risoluzione delle controversie in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD.

## 2.3 Conclusione sulla competenza dell'EDPB

18. Il caso in questione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, poiché l'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione al progetto di decisione dell'autorità capofila entro il termine previsto dall'articolo 60, paragrafo 4, RGPD, e l'autorità capofila non ha dato seguito a tale obiezione.
19. L'EDPB osserva che il progetto di decisione non riguarda solo questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'RGPD, ma anche questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE (in appresso, «**direttiva e-privacy**») e il relativo recepimento nazionale. Più specificamente, il progetto di decisione prevede l'imposizione di una sanzione pecuniaria per le violazioni dell'RGPD e l'imposizione di una sanzione pecuniaria per la violazione del codice francese delle Poste e delle Comunicazioni Elettroniche, che recepisce la direttiva e-privacy in Francia. L'EDPB non è competente a emettere una decisione vincolante su questioni che rientrano esclusivamente nell'ambito di applicazione della direttiva e-privacy. La presente decisione vincolante non affronta le parti del progetto di decisione relative al recepimento nazionale della direttiva e-privacy.
20. L'EDPB è quindi competente ad adottare una decisione vincolante su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'RGPD e che sono oggetto dell'obiezione pertinente e motivata dell'AC PL, in particolare se esiste o meno una violazione dell'RGPD o se un'azione prevista in relazione al titolare o al responsabile del trattamento è conforme o meno all'RGPD.
21. Le conclusioni della presente decisione non pregiudicano eventuali valutazioni o decisioni vincolanti formulate dall'EDPB in altri casi, anche rispetto alle stesse parti, sulla base di ulteriori e/o nuove conclusioni.

---

<sup>(20)</sup> Cfr. le linee guida 3/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, (in appresso, «**linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)**»), paragrafo 17.

<sup>(21)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafo 18.



### 3 DIRITTO A UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

22. L'EDPB è soggetto all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (diritto a una buona amministrazione). Ciò si riflette anche nell'articolo 11 del regolamento interno dell'EDPB.
23. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, RGPD, la decisione dell'EDPB «è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante». L'articolo 65, paragrafo 2, RGPD riflette il fatto che la decisione vincolante dell'EDPB mira a risolvere una controversia sorta tra due o più autorità di controllo nazionali <sup>(22)</sup> e non intende rivolgersi direttamente a terzi. Tuttavia, poiché la decisione adottata dall'EDPB è vincolante per l'autorità di controllo interessata, compresa la capofila, e può essere determinante per l'esito della procedura a livello nazionale, occorre valutare se può incidere sugli interessi delle parti nella procedura che ha dato luogo al progetto di decisione, come il titolare del trattamento destinatario della decisione finale dell'autorità capofila <sup>(23)</sup>.
24. In primo luogo, per esaminare l'eventuale diritto di ACCOR di essere ascoltata, l'EDPB ha valutato se a quest'ultima fosse già stata offerta l'opportunità di esercitare il proprio diritto di essere ascoltata in relazione all'oggetto della controversia di competenza dell'EDPB a livello nazionale sui documenti ricevuti nella presente procedura e utilizzati dall'EDPB per adottare la sua decisione vincolante <sup>(24)</sup>.
25. Il 29 aprile 2022 la presidente dell'EDPB ha contattato ACCOR informandola del deferimento del caso al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD. Nella stessa lettera, la presidente dell'EDPB ha richiamato l'attenzione di ACCOR sul fatto che l'AC PL non riteneva più che vi fosse una controversia in relazione a due delle tre obiezioni che aveva inizialmente presentato e che, pertanto, l'oggetto della decisione vincolante dell'EDPB sarebbe stata l'obiezione restante sull'entità della sanzione pecuniaria. Lo scopo di tale lettera era anche quello di concedere ad ACCOR il diritto di essere ascoltata sui documenti del fascicolo sui quali non aveva ancora avuto l'opportunità di comunicare il proprio parere. La presidente dell'EDPB ha offerto ad ACCOR la possibilità di fornire qualsiasi osservazione su tali documenti entro il 13 maggio 2022. Il 13 maggio 2022 ACCOR ha inviato le sue osservazioni (osservazioni di ACCOR del maggio 2022) e la versione originale francese delle sue osservazioni del novembre 2021. A seguito della presentazione di questi documenti, l'EDPB ha ritenuto che ACCOR abbia avuto l'opportunità di far conoscere effettivamente il suo punto di vista in relazione all'oggetto della controversia di competenza dell'EDPB.
26. Alla luce della portata della controversia sottoposta all'EDPB e delle circostanze del caso, la presidente del comitato ha deciso di non concedere ai reclamanti il diritto di essere ascoltati prima dell'emissione della presente decisione vincolante, in quanto la decisione dell'EDPB che affronta un'obiezione sull'entità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di influire sulla loro situazione giuridica.

### 4 STRUTTURA DELLA DECISIONE VINCOLANTE

27. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dall'autorità di controllo interessata, l'EDPB dovrebbe valutare in primo luogo se debba essere considerata come «obiezione pertinente e motivata» ai sensi

---

<sup>(22)</sup> Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 97.

<sup>(23)</sup> Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 98 e 99.

<sup>(24)</sup> Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 105 e 106.

dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, come chiarito nelle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata <sup>(25)</sup>.

28. Qualora ritenga che l'obiezione (o parte di essa) non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di alcuna questione sostanziale sollevata mediante tale obiezione (o parte di essa) nel caso in esame. Il merito delle questioni sostanziali sollevate da un'obiezione deve essere affrontato dall'EDPB esclusivamente se l'obiezione è ritenuta pertinente e motivata <sup>(26)</sup>.

## 5 SULLE MISURE CORRETTIVE, IN PARTICOLARE LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

### 5.1 Analisi dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione

29. Il progetto di decisione elenca i criteri che l'autorità di controllo francese ha preso in considerazione per decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e l'importo della stessa <sup>(27)</sup>.
30. Nel progetto di decisione l'AC FR ha indicato che «nel 2019, la società [ACCOR]) ha generato un fatturato di 1,2 miliardi di EUR e un utile netto di 208 milioni di EUR. Tali entrate sono diminuite del 54 % tra il 2019 e il 2020» <sup>(28)</sup>.
31. Per quanto riguarda la natura e la gravità della violazione, nel suo progetto di decisione l'AC FR ha innanzitutto preso atto del numero di violazioni commesse da ACCOR, vale a dire: «[...] mancanza di informazioni facilmente accessibili e complete sul trattamento effettuato, difficoltà incontrate dai reclamanti nell'esercizio dei loro diritti e difetti di sicurezza dei dati» <sup>(29)</sup>. A questo proposito, il progetto di decisione ha sottolineato che tali mancanze di conformità all'RGPD riguardano diversi principi fondamentali della legislazione applicabile sulla protezione dei dati personali, e che costituiscono una «violazione sostanziale» dei diritti degli interessati <sup>(30)</sup>. Il progetto di decisione ha inoltre considerato il «numero particolarmente elevato di persone interessate da tali violazioni, dal momento che nel 2019 [REDACTED] milioni di persone hanno ricevuto almeno una delle newsletter del gruppo ACCOR a un indirizzo di posta elettronica valido» <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(25)</sup> Linee guida 9/2020 dell'EDPB relative all'obiezione pertinente e motivata, versione 2 adottata il 9 marzo 2021 (in appresso: «**linee guida sull'RRO**»).

<sup>(26)</sup> Cfr. Linee guida sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 63 (nel quale si legge: «L'EDPB valuterà, in relazione a ciascuna obiezione sollevata, se l'obiezione soddisfa i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD e, in caso affermativo, affronterà il merito dell'obiezione nella decisione vincolante»).

<sup>(27)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 78-88.

<sup>(28)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 2. Durante la valutazione della completezza del fascicolo, l'AC FR ha chiarito che il riferimento alle «entrate» di ACCOR nel progetto di decisione deve essere inteso come un riferimento al suo fatturato.

<sup>(29)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 80.

<sup>(30)</sup> Ibidem.

<sup>(31)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 81.

32. Infine, il progetto di decisione ha proseguito ricordando che le violazioni in questione «hanno avuto conseguenze dirette per gli interessati, come dimostra il fatto che la CNIL ha ricevuto undici reclami relativi in particolare al diritto di opporsi ai messaggi di marketing» <sup>(32)</sup>.
33. Sulla base del ragionamento di cui sopra, l'AC FR ha concluso nel suo progetto di decisione che era opportuno infliggere una sanzione pecuniaria ad ACCOR <sup>(33)</sup>.
34. In relazione alla determinazione dell'importo massimo della sanzione pecuniaria, l'AC FR ha indicato che «l'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento prevede che in caso di molteplici violazioni [...] l'importo totale della sanzione non può superare l'importo stabilito per la violazione più grave» <sup>(34)</sup>. L'AC FR ha ritenuto che ACCOR abbia violato l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, l'articolo 13, l'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 32, RGPD, e nel suo progetto di decisione ha stabilito che «la sanzione massima che può essere inflitta è di 20 milioni di EUR o il 4 % del fatturato mondiale annuo, se superiore» <sup>(35)</sup>.
35. Nel valutare la proporzionalità della sanzione pecuniaria, l'AC FR ha ritenuto che ACCOR abbia posto rimedio a tutte le violazioni individuate nel progetto di decisione e che «alcune di esse, in relazione all'esercizio dei diritti individuali, non erano di natura strutturale» <sup>(36)</sup>. Il progetto di decisione ha altresì sottolineato che ACCOR ha collaborato pienamente con l'AC FR <sup>(37)</sup>. Inoltre, l'AC FR ha esaminato la situazione finanziaria di ACCOR, che ha registrato «un calo del 54 % del fatturato tra il 2019 e il 2020» <sup>(38)</sup>.
36. Nel suo progetto di decisione, l'AC FR ha concluso che, considerando il «contesto economico causato dalla crisi sanitaria da COVID-19, le sue conseguenze sulla situazione finanziaria di [ACCOR]», nonché «i criteri pertinenti dell'articolo 83, paragrafo 2, di cui sopra», l'AC FR autorità di controllo francese ha deciso di infliggere una sanzione pecuniaria di 100 000 EUR per le violazioni dell'RGPD riscontrate <sup>(39)</sup>.

## 5.2 Sintesi dell'obiezione sollevata dall'AC PL

37. L'obiezione sollevata dall'AC PL riguarda l'importo della sanzione pecuniaria stabilito nel progetto di decisione.
38. Nella sua obiezione, l'AC PL sostiene che l'importo proposto dall'autorità di controllo capofila per la sanzione amministrativa pecuniaria sia troppo basso per un titolare del trattamento come ACCOR e che la sanzione non sarebbe effettiva, proporzionata e dissuasiva come disposto dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. L'AC PL conclude pertanto che «il progetto di decisione dovrebbe essere rivisto di conseguenza e che per le violazioni riscontrate nel presente caso si dovrebbe proporre una sanzione pecuniaria più elevata, affinché soddisfi le condizioni di una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva» <sup>(40)</sup>.
39. Per quanto riguarda la gravità delle violazioni, l'AC PL fa riferimento ai seguenti fattori dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD, che devono essere presi in considerazione nel valutare la gravità: «la

---

<sup>(32)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 82.

<sup>(33)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 83.

<sup>(34)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 84.

<sup>(35)</sup> Ibid.

<sup>(36)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 86.

<sup>(37)</sup> Ibidem.

<sup>(38)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 87.

<sup>(39)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 88 e 92.

<sup>(40)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 4.

natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito»<sup>(41)</sup>. A questo riguardo, l'AC PL afferma che le disposizioni violate e la natura transfrontaliera del trattamento indicano che la violazione è di gravità elevata e che pertanto la sanzione pecuniaria proposta avrebbe dovuto essere maggiore<sup>(42)</sup>.

40. Per quanto riguarda la valutazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, relativo al dovere di infliggere sanzioni pecuniarie che siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, l'AC PL solleva le seguenti questioni.
41. In primo luogo, l'AC PL sottolinea che nel progetto di decisione dovrebbero essere incluse ulteriori informazioni riguardanti il fatturato di ACCOR. A questo proposito, l'AC PL sostiene che, poiché il fatturato della società non viene indicato nel progetto di decisione, le informazioni contenute in quest'ultimo «sono insufficienti per calcolare l'importo della sanzione pecuniaria proposta», poiché il fatturato annuale del titolare del trattamento «può costituire la base per il calcolo della sanzione»<sup>(43)</sup>.
42. Inoltre per quanto riguarda la proporzionalità, l'AC PL indica che il progetto di decisione non fornisce prove del fatto che una sanzione pecuniaria più elevata potrebbe compromettere irrimediabilmente la redditività di ACCOR. Secondo l'AC PL, la proporzionalità della sanzione pecuniaria «si applica alla solvibilità dell'entità sanzionata. Tuttavia, per ridurre l'importo della sanzione pecuniaria per questo motivo deve esistere una prova oggettiva che l'imposizione della sanzione metterebbe irrimediabilmente a rischio la redditività dell'impresa interessata e comporterebbe la perdita di tutto il valore delle sue attività»<sup>(44)</sup>. L'AC PL conclude, pertanto, che «tenendo conto delle entrate di [ACCOR] pari a 1 621 000 000 di EUR nel 2020, [...] è molto improbabile che la solvibilità [di ACCOR] sia minacciata da una sanzione pecuniaria anche di diverse volte superiore, nonostante le perdite registrate durante la pandemia di COVID-19»<sup>(45)</sup>.
43. Per quanto riguarda la dissuasività della sanzione pecuniaria, l'AC PL ritiene che l'importo di quest'ultima sia troppo basso per dissuadere efficacemente un'impresa con un fatturato elevato come quello di ACCOR dal commettere violazioni analoghe in futuro. È inoltre del parere che la sanzione pecuniaria proposta non sarebbe un deterrente sufficiente per altre imprese con fatturati simili a quello di ACCOR. A questo riguardo, l'AC PL afferma che l'entità della sanzione pecuniaria proposta dall'autorità di controllo capofila trasmetterebbe un messaggio chiaro ad altre imprese: che possono non investire molto per assicurare la conformità alla protezione dei dati dal momento che la conformità alle norme sulla protezione dei dati potrebbe richiedere un investimento finanziario superiore a un'eventuale sanzione<sup>(46)</sup>.
44. L'AC PL è del parere che, a meno che non si modifichi il progetto di decisione, sussisterà un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, e in particolare il rischio di violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. A tale riguardo l'AC PL ha spiegato che lo scopo delle misure correttive è quello di scoraggiare le violazioni della legislazione in vigore e che, per questo motivo, l'imposizione di un rimedio che non sia proporzionato, dissuasivo ed effettivo non soddisferà tale scopo «il che indica l'importanza del rischio di violazione dei diritti o delle libertà degli interessati,

---

<sup>(41)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(42)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(43)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(44)</sup> Obiezioni dell'autorità di controllo polacca, pag. 2.

<sup>(45)</sup> Obiezioni dell'autorità di controllo polacca, pagg. 2 e 3.

<sup>(46)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 3.

compresa la protezione dei loro dati personali, che è un diritto fondamentale ai sensi dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»<sup>(47)</sup>.

### 5.3 Posizione dell'autorità di controllo capofila in merito alle obiezioni

45. Nella sua deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, l'AC FR ha ritenuto che l'obiezione dell'autorità di controllo polacca fosse espressa in termini generali e non proponesse una gamma di importi che riterrebbe appropriati per una sanzione pecuniaria, né che facesse riferimento ad alcun precedente rilevante. Secondo il parere dell'AC FR, l'AC PL si riferisce essenzialmente alla solvibilità e al fatturato di ACCOR per giustificare la necessità di aumentare l'importo della sanzione pecuniaria. Tuttavia l'AC FR è del parere che, sebbene il fatturato sia un elemento significativo da prendere in considerazione per determinare l'entità della sanzione pecuniaria, si deve altresì tener conto degli altri criteri previsti dall'articolo 83, paragrafo 2, RGPD, tra cui la gravità delle violazioni commesse<sup>(48)</sup>.
46. L'AC FR ha inoltre spiegato che, per determinare l'entità della sanzione pecuniaria contro ACCOR, ha tenuto conto del fatto che le violazioni in questione non fossero di natura strutturale e che, in seguito all'indagine effettuata, ACCOR avesse adottato misure volte a porvi rimedio<sup>(49)</sup>. Inoltre, l'AC FR ha chiarito di aver tenuto conto, come circostanza attenuante a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD, del significativo calo del fatturato di ACCOR tra il 2019 e il 2020, dovuto alle gravi conseguenze della crisi sanitaria da COVID-19 sul comparto alberghiero<sup>(50)</sup>.
47. Pertanto, sulla base del ragionamento di cui sopra, l'AC FR ha concluso che, a suo parere, la sanzione pecuniaria è stata effettiva, proporzionata e dissuasiva<sup>(51)</sup>.

### 5.4 Analisi dell'EDPB

#### 5.4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione dell'obiezione

48. In primo luogo, l'EDPB prende atto del fatto che l'autorità di controllo capofila non mette in discussione la pertinenza e la motivazione dell'obiezione<sup>(52)</sup>.
49. Per quanto concerne la pertinenza dell'obiezione, l'obiezione sollevata dall'AC PL riguarda l'importo della sanzione stabilito nel progetto di decisione<sup>(53)</sup>. Esiste quindi un nesso diretto tra l'obiezione e il progetto di decisione. Va tuttavia rilevato che, sebbene l'AC PL faccia riferimento, nella sua obiezione, all'importo della sanzione pecuniaria nel suo complesso, ossia includendo la sanzione pecuniaria che l'AC FR aveva stabilito per le violazioni connesse con la direttiva e-privacy, ai fini della presente decisione vincolante, come spiegato nei paragrafi 18-21 di cui sopra, l'EDPB non esamina le parti del progetto di decisione inerenti al recepimento nazionale della direttiva e-privacy.
50. Inoltre, nella sua obiezione l'AC PL ritiene che la sanzione pecuniaria proposta nel progetto di decisione potrebbe non essere effettiva, proporzionata e dissuasiva nel contesto del presente caso. L'AC PL

---

<sup>(47)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pagg. 3 e 4.

<sup>(48)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafo 13.

<sup>(49)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafi 14 e 15. È opportuno rilevare che le linee guida sull'applicazione e la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento 2016/679, documento di lavoro WP253, indicano specificamente che non sarebbe opportuno accordare ulteriore considerazione agli obblighi di cooperazione già previsti dalla legge (pag. 14). A questo riguardo, cfr. anche l'articolo 31, RGPD.

<sup>(50)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafo 16.

<sup>(51)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafo 17.

<sup>(52)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafi da 11 a 18.

<sup>(53)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pagg. 1-3.

chiede altresì che venga specificato il fatturato della società nell'anno precedente e sostiene che dovrebbe essere inflitta una sanzione più elevata per garantire che la stessa sia effettiva, proporzionata e dissuasiva a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, indicando quindi in che modo l'obiezione, ove vi fosse dato seguito, porterebbe a una modifica del progetto di decisione. L'obiezione in questione riguarda pertanto «la conformità all'RGPD della misura prevista nel progetto di decisione». Qualora si desse seguito all'obiezione, ne deriverebbe una modifica del progetto di decisione, ossia un aumento dell'importo della sanzione pecuniaria. L'EDPB ritiene pertanto che l'obiezione sia pertinente.

51. ACCOR ha sostenuto che l'obiezione non è motivata, in quanto l'AC PL «[...] esprime la sua obiezione solo sotto forma di osservazioni astratte e generiche, senza basarsi sui fatti del caso o prendere in considerazione le giustificazioni fornite dal progetto di decisione»<sup>(54)</sup>. A parere di ACCOR, l'obiezione inoltre non giustifica una conclusione diversa da quella tratta dall'AC FR<sup>(55)</sup>.
52. L'EDPB condivide in parte le considerazioni di ACCOR. In particolare, per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità delle violazioni (articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD), il comitato ritiene che l'AC PL non presenti alcun ragionamento fondato a sostegno di tale richiesta. In particolare, l'obiezione non spiega come «le disposizioni violate e la natura transfrontaliera del trattamento»<sup>(56)</sup> avrebbero dovuto essere valutate e ponderate in modo diverso dall'autorità di controllo capofila per accertare la gravità delle violazioni. Più specificamente, considerando che l'autorità capofila aveva già ritenuto «sostanziali» le violazioni<sup>(57)</sup>, l'AC PL non spiega come se ne modificherebbe la gravità nel progetto di decisione qualora i fattori che propone fossero valutati in modo diverso dall'autorità di controllo capofila. Il comitato non ritiene quindi che questa parte dell'obiezione sia sufficientemente motivata.
53. Tuttavia, il comitato osserva che la parte restante dell'obiezione dell'autorità di controllo polacca è sufficientemente motivata per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il progetto di decisione non valuta e applica adeguatamente i criteri stabiliti dall'articolo 83, paragrafo 1, RGPD. Per quanto riguarda l'argomentazione dell'AC PL sulla mancanza di informazioni nel progetto di decisione in merito al fatturato, tale autorità fornisce elementi di fatto basati sul progetto di decisione e sulle informazioni accessibili al pubblico in merito al fatturato di ACCOR. Secondo il parere dell'AC PL, la mancanza di informazioni sul fatturato di ACCOR può aver portato a una valutazione errata della sanzione pecuniaria nel progetto di decisione. Inoltre, per quanto concerne la proporzionalità della sanzione pecuniaria, l'AC PL fornisce argomentazioni giuridiche sul motivo per cui, a suo avviso, il progetto di decisione riduce erroneamente l'importo della sanzione pecuniaria a causa della pandemia da COVID-19 cosicché si dovrebbe infliggere una sanzione pecuniaria più elevata. Più specificamente, l'AC PL ritiene che «per ridurre l'importo della sanzione pecuniaria [per motivi di solvibilità della società] debba esistere una prova oggettiva che l'imposizione della sanzione metterebbe irrimediabilmente a rischio la redditività dell'impresa interessata e comporterebbe la perdita di tutto il valore delle sue attività»<sup>(58)</sup>. Infine l'AC PL fornisce argomenti giuridici che giustificano l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata nel progetto di decisione, al fine di garantirne la dissuasività in conformità dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, affermando che una sanzione pecuniaria di tale entità potrebbe impedire che ACCOR e altre imprese siano dissuase dal commettere violazioni analoghe in futuro. Per questi motivi, secondo l'AC PL, «la mancata modifica del progetto di decisione

---

<sup>(54)</sup> Osservazioni di ACCOR del novembre 2021, sezione 2.1, pag. 2.

<sup>(55)</sup> Osservazioni di ACCOR del novembre 2021, sezione 2.1, pag. 3.

<sup>(56)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(57)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 80.

<sup>(58)</sup> Ibidem.

comporta un rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, e in particolare il rischio di violazione dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali». <sup>(59)</sup>

54. Alla luce di quanto sopra, l'EDPB rileva che l'AC PL illustra le ragioni per le quali propone di modificare il progetto di decisione e spiega il suo punto di vista sulla rilevanza dei rischi posti dallo stesso per gli interessati. Il comitato ritiene quindi che la parte di obiezione relativa all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, sia motivata.
55. L'EDPB ritiene dunque che l'obiezione sollevata dall'AC PL sia parzialmente pertinente e motivata a norma dell'articolo 4, paragrafo 24, RGPD (per la parte relativa all'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD). Si dovrebbe pertanto valutare solo il merito delle questioni sostanziali sollevate dall'AC PL nelle parti dell'obiezione ritenute pertinenti e motivate.

#### 5.4.2 Valutazione nel merito

56. L'EDPB ritiene che la parte dell'obiezione considerata pertinente e motivata in relazione all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, richieda una valutazione di merito per stabilire se, nel caso in questione, il progetto di decisione: i) manca di informazioni sul fatturato pertinente al fine di stabilire l'importo della sanzione pecuniaria; ii) in termini di proporzionalità della sanzione pecuniaria, non dovrebbe concedere ad ACCOR una riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria nonostante le perdite registrate durante la pandemia da COVID-19; e iii) propone una sanzione pecuniaria che non soddisfa il requisito di dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
57. A questo riguardo l'EDPB ricorda che il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie <sup>(60)</sup>.

#### Questione preliminare: il fatturato pertinente al fine di stabilire l'importo della sanzione pecuniaria

58. L'AC PL ha dichiarato nella sua obiezione che il progetto di decisione non indica l'importo del fatturato annuo di ACCOR nel 2020 che, conformemente alle disposizioni dell'RGPD sulle sanzioni amministrative pecuniarie, può costituire la base per il calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria <sup>(61)</sup>. L'AC PL ha inoltre spiegato che il fatturato annuale di ACCOR nel 2020, da prendere in considerazione come base per il calcolo dell'importo massimo della sanzione pecuniaria, è pari a 1 621 000 000 di EUR <sup>(62)</sup>.
59. ACCOR ha dichiarato che, a parer suo, l'importo della sanzione pecuniaria indicato dall'AC PL nella sua obiezione è di fatto inesatto. A questo riguardo ACCOR ha sottolineato che il suo fatturato nel 2020 è stato di 531 000 000 EUR e non di 1 621 000 000 di EUR <sup>(63)</sup>, come indicato dall'AC PL.
60. L'EDPB osserva che l'obiezione dell'AC PL si riferisce al fatturato consolidato dell'intero Gruppo ACCOR nel 2020, mentre il progetto di decisione fa riferimento solo al fatturato del titolare del trattamento, ossia ACCOR SA, nel 2019. Poiché il soggetto imprenditoriale da prendere in esame per la determinazione del fatturato pertinente non è stato messo in discussione dall'AC PL nella sua

---

<sup>(59)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pagg. 2 e 3.

<sup>(60)</sup> Cfr. il considerando 150 dell'RGPD, le linee guida sull'obiezione pertinente e motivata, paragrafo 34, e le linee guida sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, paragrafo 91.

<sup>(61)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(62)</sup> Secondo l'AC PL, questa cifra deriva da fonti accessibili al pubblico (<https://group.accor.com/en/finance/events-and-announcements/annual-and-half-yearly-information>), Obiezione dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(63)</sup> Osservazioni di ACCOR del novembre 2021, sezione 2.2. 1, pagg. 3 e 4.

obiezione, l'EDPB ritiene di non dover emettere una decisione sull'opportunità che l'autorità di controllo capofila modifichi il suo progetto di decisione a questo riguardo.

61. Il comitato ha inoltre deciso in precedenza che il fatturato di un'impresa non è rilevante esclusivamente per la determinazione dell'importo massimo della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 83, paragrafi 4-6, RGPD, ma deve essere considerato anche per il calcolo effettivo della sanzione pecuniaria stessa <sup>(64)</sup>. L'EDPB ritiene pertanto che il fatturato sia un elemento importante cui fare riferimento nel progetto di decisione. Inoltre, l'EDPB ricorda che la data della decisione definitiva adottata dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, costituisce il riferimento temporale a partire dal quale dovrebbe essere preso in considerazione l'esercizio finanziario precedente <sup>(65)</sup>. Tuttavia, nel contesto in cui un progetto di decisione viene trasmesso da un'autorità di controllo capofila alle autorità interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD, il comitato concorda con l'approccio secondo cui tale progetto di decisione contiene una cifra provvisoria basata sulle informazioni finanziarie più aggiornate disponibili al momento della stesura <sup>(66)</sup>.
62. Il comitato rileva inoltre che il progetto di decisione è stato emanato il 30 aprile 2021. Nel corso della procedura di risoluzione delle controversie, l'AC FR ha chiarito che, al momento della stesura, era disponibile solo il rendiconto finanziario per il 2019, mentre quello per il 2020 doveva essere ancora presentato. Nel suo progetto di decisione <sup>(67)</sup>, quindi, l'AC FR ha fatto esplicito riferimento solo al fatturato generato da ACCOR nel 2019, indicando che il fatturato della società è diminuito del 54 % tra il 2019 e il 2020, sulla base di un calcolo provvisorio che la società stessa le aveva fornito. Di conseguenza, sebbene il fatturato del 2020 non sia espressamente menzionato nel progetto di decisione, quest'ultimo contiene le ultime informazioni disponibili sui risultati finanziari di ACCOR e consente di fare una stima del fatturato del 2020 calcolando il 46 % del fatturato del 2019, che è stato indicato nel progetto di decisione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'AC PL, il progetto di decisione ha fornito informazioni sul fatturato di ACCOR del 2020, seppur indirettamente e sulla base di dati provvisori.
63. L'EDPB concorda dunque con l'approccio seguito dall'AC FR per il caso di specie, vale a dire includere il fatturato provvisorio basato sulle informazioni finanziarie più aggiornate disponibili al momento della trasmissione del suo progetto di decisione alle autorità di controllo interessate, a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, RGPD. Il comitato ricorda tuttavia che nell'emettere la sua decisione definitiva a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC FR terrà conto del fatturato annuale dell'impresa corrispondente all'esercizio finanziario precedente la data di tale decisione definitiva, ossia il fatturato di ACCOR nel 2021.

---

<sup>(64)</sup> EDPB, Decisione vincolante 1/2021 relativa alla controversia sorta sul progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese concernente WhatsApp Ireland ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, adottata il 28 luglio 2021, paragrafi 405-412.

<sup>(65)</sup> EDPB, Decisione vincolante 1/2021, paragrafi 297-298.

<sup>(66)</sup> EDPB, Decisione vincolante 1/2021, paragrafo 298 che si riferisce anche al fatto che l'articolo 60, paragrafo 6, RGPD, in virtù del quale l'autorità capofila e l'autorità di controllo interessata sono vincolate dal progetto di decisione sul quale (presumibilmente) concordano, in ogni caso non si applica alla presente situazione.

<sup>(67)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 2.



Riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria da parte dell'autorità di controllo capofila

64. L'EDPB osserva che, per calcolare la sanzione pecuniaria, l'AC FR ha tenuto conto del «contesto economico causato dalla crisi sanitaria da COVID-19» e «delle sue conseguenze sulla situazione finanziaria di [ACCOR]» <sup>(68)</sup> che, come indicato nel progetto di decisione, ha registrato un calo del 54 % del fatturato tra il 2019 e il 2020 a causa della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 <sup>(69)</sup>.
65. Nella sua obiezione, l'AC PL sostiene che, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione pecuniaria, l'AC PL non ne dovrebbe concedere una riduzione ad ACCOR. A questo riguardo, l'AC PL ritiene che per ridurre l'importo della sanzione pecuniaria in ragione del suo impatto sulla solvibilità dell'entità sanzionata, si dovrebbe dimostrare oggettivamente che l'imposizione di tale sanzione «metterebbe irrimediabilmente a rischio la redditività dell'impresa interessata e comporterebbe la perdita di tutto il valore delle sue attività» <sup>(70)</sup>. L'AC PL sottolinea dunque che, dato che il fatturato di ACCOR ammonta a 1,6 miliardi di EUR nel 2020 <sup>(71)</sup>, «è molto improbabile» che la solvibilità di ACCOR sia minacciata da una sanzione pecuniaria anche di diverse volte superiore, nonostante la perdita di fatturato subita da ACCOR durante la pandemia da COVID-19 <sup>(72)</sup>.
66. In risposta a questa obiezione, l'AC FR è del parere che «sebbene il fatturato del titolare del trattamento costituisca un elemento significativo nella determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria, dovrebbe essere accompagnato da tutti gli altri criteri previsti dall'articolo 83, paragrafo 2, RGPD» <sup>(73)</sup>. Per quanto riguarda il calcolo della sanzione pecuniaria, l'AC FR ha inoltre chiarito di aver tenuto conto delle conseguenze significative della crisi sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 sul settore alberghiero quale circostanza attenuante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD. <sup>(74)</sup>
67. Nelle sue osservazioni comunicate all'EDPB, ACCOR afferma che il rischio che la solvibilità dell'impresa risulti danneggiata non è un elemento che l'autorità di controllo deve necessariamente dimostrare per poter ridurre l'importo della sanzione <sup>(75)</sup>. Su questo punto specifico, ACCOR fa riferimento alla decisione vincolante dell'EDPB 1/2021, nella quale il comitato indica che il fatturato di un'impresa può essere preso in considerazione, insieme agli altri elementi, per il calcolo della sanzione pecuniaria. ACCOR sottolinea inoltre che l'importo iniziale della sanzione pecuniaria proposta dalla relatrice (1 000 000 di EUR) è stato calcolato in riferimento al fatturato della società nel 2019, vale a dire prima della crisi dovuta al COVID-19. Secondo ACCOR, considerando che l'EDPB ha ritenuto che il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo della sanzione pecuniaria debba corrispondere a quello dell'anno precedente la decisione, è logico che l'AC FR abbia tenuto conto del significativo calo delle entrate di ACCOR tra il 2019 e il 2020. <sup>(76)</sup>
68. In primo luogo, l'EDPB riconosce che, nel contesto della valutazione della proporzionalità della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, un'autorità di controllo capofila, conformemente al proprio diritto nazionale, può ridurre l'importo della sanzione sulla base del principio dell'incapacità di pagare, ma solo in circostanze del tutto eccezionali. Infatti, analogamente

---

<sup>(68)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 87.

<sup>(69)</sup> Progetto di decisione, paragrafi 87-88.

<sup>(70)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(71)</sup> Cfr. i chiarimenti forniti a questo proposito nel paragrafo 60 che precede.

<sup>(72)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pagg. 2 e 3.

<sup>(73)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafo 13.

<sup>(74)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'autorità di controllo polacca, paragrafo 16.

<sup>(75)</sup> Osservazioni di ACCOR del novembre 2021, sezione 2.2.b, pag. 6.

<sup>(76)</sup> Ibidem.

alla prassi seguita nel settore del diritto della concorrenza <sup>(77)</sup>, affinché un'autorità di controllo capofila possa prendere in considerazione tale riduzione sulla base dell'incapacità di pagare la sanzione pecuniaria, l'impresa richiedente deve dimostrare una difficoltà insormontabile nel pagare l'importo proposto della sanzione. In particolare, l'impresa interessata deve fornire prove oggettive del fatto che l'importo proposto per la sanzione pecuniaria metterebbe irrimediabilmente a rischio la sua redditività economica e farebbe perdere alle sue attività la totalità o la maggior parte del loro valore <sup>(78)</sup>. Inoltre, tali rischi devono essere valutati solo in presenza di uno specifico «contesto sociale ed economico» <sup>(79)</sup>.

69. Nel caso di specie, l'EDPB osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'AC PL, la riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria da parte dell'autorità di controllo capofila non è stata decisa sulla base dell'incapacità di pagare di ACCOR, bensì sulla base del calo del fatturato direttamente derivante dal difficile contesto economico in cui la società operava <sup>(80)</sup>. Considerando che il motivo dell'incapacità di pagare non è stato invocato nel corso del procedimento, l'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila non sia tenuta a modificare il suo progetto di decisione al fine di tener conto dell'incapacità di pagare della società al momento di valutare la proporzionalità della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
70. Per quanto riguarda la giustificazione fornita dall'autorità di controllo capofila per la riduzione della sanzione pecuniaria, l'EDPB ricorda che il fatturato della società interessata, in quanto fornisce un'indicazione pertinente delle dimensioni di quest'ultima, costituisce già uno degli elementi di cui l'autorità di controllo capofila deve tener conto per garantire che la sanzione pecuniaria sia effettiva, proporzionata e dissuasiva in ogni singolo caso <sup>(81)</sup>. Il comitato richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, data la natura generale dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, l'autorità di controllo capofila deve garantire che le circostanze prese in considerazione per il calcolo della sanzione pecuniaria non siano prese in carico due volte. Pertanto, poiché il fatturato deve già essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, l'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila non debba tenere conto del calo del fatturato di ACCOR come fattore attenuante anche ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD. Fatto salvo quanto precede, l'EDPB rileva, tuttavia, la formulazione volutamente aperta dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, che lascia un certo grado di flessibilità all'autorità di controllo capofila nella scelta degli elementi da prendere in considerazione per garantire che l'importo finale della sanzione pecuniaria sia conforme ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività <sup>(82)</sup>. Su questo presupposto, l'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila possa ridurre l'importo della sanzione pecuniaria sulla base delle condizioni finanziarie sfavorevoli di un settore dell'impresa interessata, nella misura in cui dimostri che il fatturato pertinente ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria <sup>(83)</sup> non riflette adeguatamente, di per sé, la sua

---

<sup>(77)</sup> Su questo principio, si vedano ad esempio gli orientamenti della Commissione sul metodo per la determinazione delle sanzioni pecuniarie inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (2006/C 210/02).

<sup>(78)</sup> Cfr. Tokai Carbon e Altri contro Commissione, (cause riunite T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, sentenza del 29 aprile 2004), ECLI:EU:T:2004:118, punto 372; Westfälische Drahtindustrie e Altri contro Commissione (causa T-393/10, sentenza del 15 luglio 2015), ECLI:EU:T:2015:515, punti da 292 a 294.

<sup>(79)</sup> Cfr. SGL Carbon contro Commissione, (causa C-308/04 P, sentenza del 29 giugno 2006), ECLI:EU:C:2006:433, punto 106.

<sup>(80)</sup> Deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafi 13-16.

<sup>(81)</sup> Decisione vincolante 1/2021, paragrafi 405-412.

<sup>(82)</sup> A norma dell'articolo 83, paragrafo 1 «ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive» (enfasi aggiunta).

<sup>(83)</sup> Ossia il fatturato dell'anno precedente la decisione. Cfr. il precedente punto 63.

capacità finanziaria a causa di circostanze economiche settoriali eccezionali e recenti <sup>(84)</sup> che incidono direttamente e sostanzialmente sulle sue attività. In ogni caso, l'EDPB ritiene che la semplice constatazione che un'impresa versa in una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria non giustifichi automaticamente una riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria <sup>(85)</sup>. Pertanto, la decisione definitiva sull'opportunità o meno di prendere in considerazione, nel calcolo della sanzione pecuniaria, il fatturato alla luce degli sviluppi più recenti delle circostanze economiche settoriali che hanno determinato la situazione finanziaria sfavorevole dell'impresa, non riflessa nel fatturato pertinente, spetta all'autorità di controllo capofila, conformemente alle sue prassi nazionali in materia di sanzioni pecuniarie.

71. Alla luce di quanto sopra, l'EDPB osserva che nel caso di specie nulla indica che il fatturato di ACCOR del 2020 non rispecchiasse correttamente la situazione finanziaria della società al momento dell'adozione del progetto di decisione <sup>(86)</sup>.
72. L'EDPB incarica pertanto l'autorità di controllo capofila, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, di tenere conto della situazione finanziaria di ACCOR sulla base del suo fatturato del 2021, senza prendere in considerazione la riduzione del fatturato dovuta alla pandemia da COVID-19 come circostanza attenuante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k), RGPD.

*Dissuasività della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD*

73. Nella parte della sua obiezione ritenuta pertinente e motivata dall'EDPB, l'AC PL sostiene che l'importo della sanzione pecuniaria fissato dall'autorità di controllo capofila non soddisfa il requisito di dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, il quale stabilisce che «Ogni autorità di controllo garantisce che le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive». In particolare, l'AC PL sostiene che l'importo proposto della sanzione pecuniaria non è sufficientemente elevato da dissuadere l'ACCOR stessa o altri soggetti dal commettere violazioni analoghe in futuro <sup>(87)</sup>.
74. Nelle sue osservazioni presentate all'EDPB, ACCOR ha dichiarato di condividere il ragionamento formulato dall'AC FR, che ha concluso che la sanzione amministrativa pecuniaria è sufficientemente dissuasiva <sup>(88)</sup>.

---

<sup>(84)</sup> Ad esempio, il termine «recente» può riferirsi a situazioni in cui le circostanze economiche settoriali eccezionali si verificano dopo l'anno di riferimento per il fatturato pertinente o poco prima che tale anno di riferimento giunga al termine, cosicché il fatturato dell'impresa non riflette più con precisione la capacità finanziaria della società.

<sup>(85)</sup> Cfr. Dansk Rørindustri e Altri contro Commissione (cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, sentenza del 28 giugno 2005), ECLI:EU:C:2005:408, punto 327 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(86)</sup> A questo proposito, l'EDPB ricorda che, nell'adottare la sua decisione definitiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC FR utilizzerà il fatturato aggiornato di ACCOR del 2021. Cfr. il precedente punto 63.

<sup>(87)</sup> Obiezioni dell'AC PL, pag. 2.

<sup>(88)</sup> Osservazioni di ACCOR del maggio 2022, pag. 1, relative a: deliberazione sulle obiezioni sollevate dall'AC PL, paragrafi 11-18.

75. In primo luogo, è opportuno osservare che la determinazione di una sanzione pecuniaria non è un esercizio matematicamente preciso <sup>(89)</sup> e che le autorità di controllo dispongono di un certo margine di discrezionalità al riguardo <sup>(90)</sup>. L'EDPB ritiene tuttavia che, sebbene un'autorità di controllo capofila non sia tenuta, in forza del suo obbligo di motivazione, a fornire cifre dettagliate sul metodo utilizzato per calcolare la sanzione pecuniaria, essa dovrebbe indicare i fattori che hanno influito sull'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare l'importo di sanzioni pecuniarie, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria proposta.
76. Il comitato ricorda inoltre che, per garantire che una sanzione pecuniaria sia dissuasiva, essa deve essere fissata a un livello tale da garantire che abbia un effetto realmente deterrente <sup>(91)</sup>. Al fine di garantire l'effetto deterrente, la sanzione pecuniaria deve essere fissata a un livello tale da dissuadere sia il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento interessati, sia altri titolari o responsabili del trattamento che effettuano trattamenti analoghi dal ripetere un comportamento illecito identico o analogo, <sup>(92)</sup> pur senza spingersi oltre il limite di quanto è necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo <sup>(93)</sup>. Inoltre, le dimensioni dell'impresa interessata costituiscono uno degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria al fine di garantirne il carattere dissuasivo <sup>(94)</sup>. La presa in considerazione delle risorse dell'impresa di cui trattasi è infatti giustificata dall'impatto perseguito sull'impresa interessata, al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria, dato che quest'ultima non deve essere trascurabile, tenuto conto, in particolare, della sua capacità finanziaria <sup>(95)</sup>.
77. Alla luce di quanto precede, l'EDPB ritiene che, nel caso di specie, la sanzione pecuniaria relativa a violazioni «sostanziali» <sup>(96)</sup> debba essere fissata a un livello non trascurabile rispetto al fatturato di ACCOR e che ciò dissuaderebbe non solo ACCOR ma anche altre imprese dal commettere violazioni analoghe in futuro. A tale riguardo, l'EDPB rileva che, sebbene le risorse di ACCOR siano diminuite in modo significativo tra il 2019 e il 2020 a causa della pandemia da COVID-19, l'importo della sanzione pecuniaria proposto dall'autorità di controllo capofila rappresenterebbe solo lo 0,02 % del fatturato stimato di ACCOR nel 2020. Il comitato ritiene che tale importo si configurerebbe come trascurabile nelle circostanze del caso di specie, in particolare in considerazione del fatto che è stato imposto per violazioni che l'autorità di controllo capofila ha ritenuto «sostanziali» <sup>(97)</sup>. L'EDPB è dunque del parere

---

<sup>(89)</sup> Cfr., *inter alia*, Altice Europe NV contro Commissione (causa T-425/18, sentenza del 22 settembre 2021), ECLI:EU:T:2021:607, punto 362; Romana Tabacchi contro Commissione (causa T-11/06, sentenza del 5 ottobre 2011), ECLI:EU:T:2011:560, punto 266.

<sup>(90)</sup> Cfr., *inter alia*, Caffaro Srl contro Commissione (causa T-192/06, sentenza del 16 giugno 2011), ECLI:EU:T:2011:278, punto 38.

<sup>(91)</sup> EDPB, decisione 01/2020 sulla controversia sorta in merito al progetto di decisione dell'autorità di controllo irlandese riguardante Twitter International Company ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD, adottata il 9 novembre 2020, paragrafo 196; EDPB, decisione 1/2021, paragrafo 415.

<sup>(92)</sup> Cfr., *inter alia*, Versalis SpA contro Commissione europea (causa C-511/11, sentenza del 13 giugno 2013), ECLI:EU:C:2013:386, punto 94.

<sup>(93)</sup> MT contro Landespolizeidirektion Steiermark (causa C-231/20, sentenza del 22 settembre 2021), ECLI:EU:T:2021:60, punto 45 (nel quale si legge: «la severità delle sanzioni comminate sia adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, pur senza spingersi oltre il limite di quanto è necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo»).

<sup>(94)</sup> EDPB, decisione 1/2021, punti 405-412.

<sup>(95)</sup> YKK e Altri contro Commissione (causa C-408/12 P, sentenza del 4 settembre 2014), ECLI:EU:C:2014:2153, punto 85; Lafarge contro Commissione europea, (causa C-413/08 P, sentenza del 17 giugno 2010), ECLI:EU:C:2010:346, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>(96)</sup> Progetto di decisione, paragrafo 80.

<sup>(97)</sup> *Ibidem*.

che tale importo non scoraggerebbe ACCOR e altre imprese dal commettere analoghe violazioni «sostanziali», e ancor meno dal commettere violazioni meno «sostanziali», in quanto il rischio che correrebbero per tali violazioni configurerebbe una punizione minima rispetto alle loro dimensioni economiche.

78. Pertanto, il comitato ritiene che la sanzione pecuniaria prevista nel progetto di decisione non sia sufficientemente dissuasiva. Su tale base, incarica l'autorità di controllo capofila di riesaminare gli elementi su cui si è basata per calcolare l'importo della sanzione pecuniaria, al fine di garantire che essa soddisfi il criterio di dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto, in particolare, del fatturato pertinente di ACCOR <sup>(98)</sup>.

## CONCLUSIONI

L'EDPB incarica l'AC FR di riesaminare la misura correttiva prevista in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, conformemente alle conclusioni raggiunte dall'EDPB stesso, vale a dire:

- il fatturato pertinente è quello relativo all'esercizio finanziario precedente la data della decisione definitiva adottata dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD (punti 58-63);
- necessità di garantire che la sanzione pecuniaria sia proporzionata ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto, come descritto nella decisione vincolante, del fatturato pertinente di ACCOR (punti 64-72).
- necessità di valutare nuovamente gli elementi su cui si è basata l'AC FR per calcolare l'importo della sanzione pecuniaria, al fine di garantire che essa soddisfi il criterio di dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto, in particolare, del fatturato pertinente di ACCOR (punti 73-78).

## 6 DECISIONE VINCOLANTE

79. Alla luce di quanto sopra e conformemente al compito dell'EDPB a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera t), RGPD, di adottare decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, RGPD, il comitato europeo per la protezione dei dati adotta la seguente decisione vincolante conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), RGPD.
- L'EDPB decide che l'obiezione dell'AC PL, che contesta l'entità della sanzione pecuniaria inflitta dall'AC FR nel suo progetto di decisione, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, per quanto riguarda le affermazioni dell'AC PL secondo cui il progetto di decisione i) manca di informazioni sul fatturato pertinente ai fini della determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria; ii) in termini di proporzionalità della sanzione pecuniaria, non dovrebbe concederne una riduzione ad ACCOR nonostante le perdite registrate da quest'ultima durante la pandemia da COVID-19; e iii) propone una sanzione pecuniaria che non soddisfa il requisito di dissuasività di cui all'articolo 83, paragrafo 1, RGPD.
  - A tale riguardo, l'EDPB decide che i) nella sua decisione definitiva, l'AC FR dovrà prendere in considerazione il fatturato di ACCOR dell'anno precedente, ossia del 2021; ii) sebbene l'AC FR non sia

---

<sup>(98)</sup> A questo proposito, l'EDPB ricorda che, al momento di emettere la sua decisione definitiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC FR utilizzerà il fatturato aggiornato di ACCOR del 2021. Cfr. il precedente punto 63.

tenuta a verificare la solvibilità di ACCOR, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione pecuniaria dovrebbe prendere in considerazione la situazione finanziaria di ACCOR sulla base del fatturato pertinente di tale impresa, senza considerare la riduzione del fatturato come una circostanza attenuante ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera k) RGPD; e iii) poiché la sanzione pecuniaria non soddisfa il requisito di dissuasività ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, incarica l'AC FR di valutare nuovamente gli elementi su cui si è basata per calcolare l'importo della sanzione pecuniaria, al fine di garantire che quest'ultima soddisfi il criterio di dissuasività ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, RGPD, tenendo conto, in particolare, del fatturato pertinente di ACCOR.

- L'EDPB decide che l'AC FR non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione sulla base della parte dell'obiezione relativa al principio di proporzionalità in relazione alla gravità della violazione (articolo 83, paragrafo 2, lettera a), RGPD), in quanto essa non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD.

## 7 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

80. La presente decisione vincolante è indirizzata all'AC FR e alle autorità interessate. L'AC FR deve adottare la sua decisione definitiva sulla base della presente decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD.
81. Per quanto riguarda la parte dell'obiezione ritenuta non conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, RGPD, l'EDPB non prende posizione sul merito di alcuna questione sostanziale ivi sollevata. L'EDPB ribadisce che la sua attuale decisione non pregiudica le valutazioni che il comitato può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche riguardanti le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità interessate.
82. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 6, RGPD, l'AC FR comunica la decisione definitiva alla presidente entro un mese dal ricevimento della decisione vincolante.
83. Una volta effettuata tale comunicazione da parte dell'AC FR, la decisione vincolante sarà resa pubblica ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, RGPD.
84. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), RGPD, l'AC FR comunica la decisione definitiva all'EDPB affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)